

COMUNE DI STAZZEMA
QP.05 NORME TECNICHE
PIANO ATTUATIVO BACINO ESTRATTIVO
MULINA MONTE DI STAZZEMA (SCHEMA 20)



PIANO ATTUATIVO BACINO ESTRATTIVO
dott.ing. Angela Piano

Gruppo di Lavoro
dott.pian.t.Federico Martelluzzi
dott.arch. Cristiana Brindisi

PROFESSIONISTA REDATTORE PARTE GEOLOGICA
dott.geol.Nicola Landucci

PROFESSIONISTA REDATTORE PARTE BIODIVERSITA'
dott.biologa Alessandra Fregosi

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI BACINO Mulina Monte di Stazzema SCHEDA 20	2
Articolo 1 Contenuti, campo di applicazione	2
Articolo 2 Gli elaborati del Piano Attuativo	2
Articolo 3 Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane - Riferimenti generali	4
Articolo 4 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive - Riferimenti generali	5
Articolo 5 La valutazione paesaggistica delle attività estrattive	5
Articolo 6 Beni Paesaggistici del PIT/PPR	6
Articolo 7 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015)	6
Articolo 8. Obiettivi di riferimento per il Bacino Mulina Monte di Stazzema, della Scheda 20	11
Articolo 9. Obiettivi di riferimento del PRC	12
Articolo 10. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per il Bacino Mulina Monte di Stazzema, della Scheda 20	12
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO Bacino Mulina Monte di Stazzema della Scheda 20	13
Articolo 11 Riferimenti generali	13
Articolo 12 Articolazione del Bacino	14
Articolo 13 Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica	14
Articolo 14 Aree dei caratteri paesaggistici	16
Articolo 15 Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità	17
Articolo 16 Aree di servizio	18
Articolo 17 Aree estrattive	20
Articolo 18 Il dimensionamento delle quantità sostenibili	21
DISPOSIZIONI PER LA SOSTENIBILITA' E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE Bacino Mulina Monte di Stazzema della Scheda 20	22
Articolo 19 Valutazione ambientale strategica del PABE	22
Articolo 20 Osservatorio e monitoraggio del PABE	22

DISPOSIZIONI GENERALI BACINO MULINA MONTE DI STAZZEMA SCHEDA 20

Articolo 1 Contenuti, campo di applicazione

1. Il presente Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) di iniziativa pubblica - privata, è relativo al Bacino Mulina Monte di Stazzema del Comune di Stazzema, Bacino della Scheda 20, dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, coincidente il Giacimento codice n.090460300520 del Piano Regionale Cave (PRC) della Regione Toscana, denominato "ACC Bacino Monte Mulina di Stazzema", di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A del PRC, del Comprensorio 9 "Bacino di Stazzema" di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A del PRC, elaborato al fine di garantire la pianificazione dell'attività estrattiva nel rispetto della disciplina dei beni paesaggistici, delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR; degli artt. 113 e 114 della LRT 65/2014; degli artt. 2; 20; 25 della Disciplina di Piano del PRC.
Il presente Piano Attuativo individua sulla base degli obiettivi di produzione sostenibile le quantità di materiale estraibile e le relative soluzioni localizzative.
2. La perimetrazione del Bacino Mulina Monte di Stazzema individuata nella Tav. QC.01 "Individuazione bacino estrattivo" del presente Piano Attuativo, identificata dal PIT/PPR, coincidente con il perimetro delle aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane, e con il giacimento n.090460300520 "ACC Bacino Monte Mulina di Stazzema" di cui all'elaborato PR07C del PRC, costituisce il riferimento per l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, ai sensi dell'art. 2 lettera f della LRT 35/2015, in cui è possibile svolgere l'attività estrattiva di materiali per usi ornamentali. Nelle aree del Bacino Mulina Monte di Stazzema, individuate nella Tav. QP.01 Articolazione, sono ammesse le attività di escavazione finalizzate alla prima lavorazione, alle attività pertinenziali e le attività di risistemazione del sito estrattivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla LRT 35/2015.
Le presenti disposizioni normative definiscono un sistema normativo di dettaglio per lo sfruttamento sostenibile del bacino e disciplinano i contenuti e le modalità di formazione e di attuazione dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione, ai sensi dell'art. 17 della LRT 35/2015 e degli artt. 2, 3, 4, 5 D.P.G.R. 72/R/2015.
3. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del Comune come stabilito dall'art. 16 della L.R.T. 35/2015 delle disposizioni di dettaglio del presente Piano Attuativo.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva saranno rilasciate ai sensi dell'art. 19 della LRT 35/2015 ed avranno una durata determinata dal Comune, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, agli investimenti previsti ed in particolare alle quantità annuali di escavazione programmate. La durata delle autorizzazioni non potrà comunque superare i 25 anni, come stabilito dall'art. 20 della L.R.T. 35/2015.
5. Il presente Piano Attuativo ha validità di dieci anni dalla sua approvazione.

Articolo 2 Gli elaborati del Piano Attuativo

1. Il presente Piano Attuativo è costituito dagli elaborati del quadro conoscitivo, delle indagini geologico tecniche, dal quadro propositivo e dal quadro valutativo.
2. Il quadro conoscitivo (QC) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

QC Generale:

- QC.01 Individuazione bacino estrattivo
- QC.02 Piano per il Parco Alpi Apuane – Articolazione territoriale
- QC.03 Piano per il Parco Alpi Apuane - Unità territoriali
- QC.04 Siti Natura 2000

QC Analisi di dettaglio e di sintesi:

- QC.05 Piano per il Parco Alpi Apuane – Unità ambientali
- QC.06 Beni Paesaggistici
- QC.07 Vincoli ambientali
- QC.08 Carta degli elementi valoriali del territorio

QC Analisi di dettaglio e di sintesi:

- QC.09 Carta del Paesaggio vegetale
- QC.10 Carta degli habitat
- QC.11 Carta dello stato attuale
- QC.12 Sintesi interpretativa
- QC.13.1 Scheda quadro conoscitivo cava Piastraio
- QC.13.2 Scheda quadro conoscitivo cava Rondone

3. Il quadro geologico (QG) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- QG.01 Carta di inquadramento geomorfologico, geologico e idrogeologico
- QG.02 Carta geomorfologica di bacino
- QG.03. Carta geologica di bacino
- QG.04 Carta idrogeologica di bacino
- QG.05 Carta del reticolo idrografico principale (L.R. 79/2012)
- QG.06 Carta della pericolosità geomorfologica
- QG.07 Carta della pericolosità idraulica di bacino
- QG.08 Carta della pericolosità sismica di bacino
- QG.09 Studio strutture idrogeomorfologiche e relazione di pericolosità e fattibilità
- QG.10 Norme tecniche geologiche

4. Il quadro propositivo (QP) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- QP.01 Articolazione
- QP.02 Articolazione del Piano Attuativo rispetto alle componenti paesaggistiche, storiche, ambientali
- QP.03. Intervisibilità
- QP.04 Relazione illustrativa
- QP.05 Norme Tecniche
- QP.6.1. Scheda quadro propositivo cava Piastraio 1
- QP.6.2 Scheda quadro propositivo cava Piastraio 2
- QP.6.3 Scheda quadro propositivo cava Rondone

5. Il quadro valutativo (QV) del presente Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:

- QV.01 Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010)
- QV.02 Studio di Incidenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza (VIncA).

Articolo 3 Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane - Riferimenti generali

1. Ai sensi della lett. b); lett. c) comma 11.3 dell'art. 11 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava), valgono le seguenti prescrizioni:
 - b) - Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:
 - 1 - Gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistematici con l'area protetta;
 - 2 - gli interventi di trasformazione che interferiscono negativamente con le visuali da e verso le aree protette;
 - 3 - l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c).
 - c) - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane" (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell'art. 17 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all'Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme:
 - 1 - I comuni nell'ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino vette e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave rinaturalizzate;
 - 2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali elementi primari di significativa valenza paesaggistica;
 - 3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità paesaggistiche del Bacino e che nell'ambito dell'autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi. E' necessario evitare che le superfici occupate dal cantiere e le vie d'accesso all'area oggetto di interventi progettuali interessino aree occupate da habitat comunitari o da specie di importanza comunitaria o regionale e che in alcun modo compromettano il loro stato di conservazione; evitare inoltre che interrompano la continuità di elementi caratterizzanti il paesaggio vegetale che svolgono funzioni di connessione. Evitare la realizzazione di strade e sentieri d'accesso, anche temporanei, a zone con habitat o specie di particolare interesse, che le attraversino o che passino al loro margine, scongiurando le possibili influenze negative e l'ingresso di specie sinantropiche cosmopolite
 - 4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi;
 - 5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell'ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra;
 - 6 - Sono fatti salvi i lavori di messa in sicurezza che non comportino modifiche morfologiche.
 - 7 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.

8 - Al fine di salvaguardare il paesaggio ipogeo, nel caso venga intercettata una grotta e/o cavità carsica, l'attività estrattiva deve essere immediatamente sospesa onde consentire la verifica, da parte dei soggetti competenti, della natura e del valore della cavità carsica intercettata; il direttore dei lavori dovrà dare immediata comunicazione al Comune e al Parco, al fine di effettuare le opportune verifiche. La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: Localizzazione su base cartografica di dettaglio; Documentazione fotografica; Descrizione della procedura operativa utilizzata per la tutela temporanea e individuazione dell'ampiezza dell'area in cui sono interdette le lavorazioni; Asseverazione del DL sulla efficacia di tutela temporanea dell'ambiente ipogeo. Il Comune si impegna ad attivare senza indugio i primi sopralluoghi e si attiva ai fini del coordinamento degli altri soggetti competenti quali l'Ente Parco, l'ARPAT, la AUSL, Federazione Speleologica Toscana – commissione catasto ai sensi dell'art.4 della LR 20/1984, per definire le misure idonee di tutela della cavità. L'attività estrattiva può proseguire solo se viene garantita la tutela dell'ambiente ipogeo dall'ingresso di acqua, fanghi ed altri materiali estranei ed in accordo con i soggetti istituzionali competenti, saranno definite le relative azioni di tutela.

Articolo 4 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive - Riferimenti generali

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:
 - a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;
 - b) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica;
 - c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi.

Articolo 5 La valutazione paesaggistica delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'Allegato 4 del PIT/PPR ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive svolta nell'ambito del procedimento autorizzativo il presente Piano Attuativo definisce gli elementi e le specifiche di dettaglio al fine possa essere:
 - a) verificata la corretta individuazione del contesto paesaggistico dell'intervento, corrispondente al Bacino, quale area potenzialmente interessata dagli effetti indotti dalle trasformazioni proposte, sia dal punto di vista funzionale che percettivo, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento. All'interno di tale contesto deve essere valutata la completezza e l'adeguatezza dello "Studio delle componenti del paesaggio". Inoltre deve essere verificata l'accuratezza della rappresentazione dello stato attuale dei luoghi rispetto all'area di intervento e al contesto paesaggistico attraverso l'esame degli elaborati cartografici conoscitivi e dei rilievi fotografici degli skyline esistenti, ripresi dai punti di maggiore intervisibilità che evidenzino la morfologia del territorio e il margine paesaggistico naturale, nonché l'evoluzione del contesto paesaggistico in riferimento all'attività estrattiva.
 - b) verificata la corretta individuazione degli effetti paesaggistici (modificazioni morfologiche, modifica dello skyline naturale, della funzionalità ecologica, dell'assetto percettivo, scenico o panoramico, ecc) determinati dagli interventi

proposti in tutte le fasi dell'attività (realizzazione/modifica di strade di accesso, cantiere, estrazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto del materiale estratto, riqualificazione paesaggistica...) sulle componenti del paesaggio, anche attraverso la lettura di rappresentazioni fotografiche, rendering, cartografie bidimensionali e tridimensionali.

- c) valutata la corretta individuazione degli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti e dalla presenza di più attività estrattive contigue o vicine, nonché di infrastrutture, impianti di trasformazione e manufatti ad esse connessi.
Verificare che le simulazioni prodotte siano estese ad un adeguato intorno dell'area.
- d) valutate le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte in riferimento a:
 - le caratteristiche valoriali o di degrado del contesto desunti dallo "studio delle componenti del paesaggio" (Tavv. QC.02; QC.03; QC.04; QC.05; QC.06; QC.07; QC.08; QC.09; QC.10; QC.12; QC.13.1; QC.13.2).
 - gli obiettivi di conservazione/riqualificazione e alle misure di tutela individuati dal Piano Paesaggistico e dagli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.
- e) valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale.
- f) valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti nello "Studio delle Componenti del Paesaggio" e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica.

Articolo 6 Beni Paesaggistici del PIT/PPR

1. Il presente Piano Attuativo dà atto dei beni paesaggistici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nel Bacino, riconosciuti dal PIT/PPR, ed elencati ai successivi artt. 8, 9, 10, come risultano dalle Tavv. QC.02; QC.06.
2. La ricognizione delle aree di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e la loro delimitazione è contenuta negli elaborati cartografici allegati al PIT/PPR.
3. Il presente Piano Attuativo dà atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'articolo 142 lettere c), g), del D.Lgs. 42/2004 contenuta negli elaborati cartografici allegati al PIT/PPR, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, possono essere proposte le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MIBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014.

Articolo 7 Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica (Capo II D.P.G.R. 72/R/2015)

1. Le presenti disposizioni normative definiscono un sistema normativo di dettaglio per lo sfruttamento sostenibile del bacino e la formazione dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione e reinserimento ambientale, ai sensi dell'art. 17 della LRT 35/2015 e degli artt. 2, 3, 4, 5 D.P.G.R. 72/R/2015.

Ai sensi dell'Allegato 5 del PIT/PPR della Regione Toscana all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane:

- a) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali, e può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali

ornamentali e non può essere autorizzata per la sola produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici;

b) non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava. E' consentito il deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava autorizzato alle condizioni di cui all'art.16;

c) la prosecuzione della coltivazione delle cave viene regolata in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea, anche in considerazione delle caratteristiche storico identitarie dell'attività di escavazione nell'area.

2. Gli allegati tecnici, di cui al Capo II D.P.G.R. 72/R/2015, al fine della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, sono integrati dal presente Piano Attuativo, come di seguito specificato.

2.1 Analisi, Relazione tecnica illustrativa e Progetto di coltivazione:

- I progetti di coltivazione per le nuove autorizzazioni ai sensi dell'art. 13 comma 11 della Disciplina di Piano del PRC devono essere corredatai da uno studio e da un cronoprogramma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili.
- I progetti di coltivazione devono rispettare le "Indicazioni gestionali/misure di mitigazione" e contenere quanto richiesto dalle "Indicazioni sui contenuti progettuali" dall'elaborato PR15 INDIRIZZI E MISURE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI.
- Ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, la corografia di inquadramento del sito estrattivo deve essere in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio).
- Ai sensi della lett. g) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015 lo studio idrogeologico dell'area deve evidenziare l'interazione del progetto di coltivazione e di risistemazione, con l'assetto idrogeologico che è strettamente in relazione con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici (I e II invariante strutturale del PIT/PPR – ex lett. d) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. i) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento deve interessare l'intero Bacino e deve contenere la documentazione fotografica riprendendo le visuali del QC di Piano Attuativo.
- A livello di nuova autorizzazione, la progettazione deve essere corredata di un'approfondita analisi dell'intervisibilità che individui le parti della cava oggetto di istanza, a maggiore impatto visivo, anche con punti di analisi lungo la rete escursionistica, al fine di individuare le necessarie opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico nella sua componente percettiva. Lo stato attuale dell'area estrattiva, deve essere testimoniato da una corposa documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
- A livello di nuova autorizzazione, al fine del mantenimento della salvaguardia dei crinali, dovrà essere presentato uno studio sulla stabilità dei fronti di scavo che dovrà interessare porzioni di territorio tali da riguardare l'intero versante prospiciente l'area di escavazione, comprensivo dei crinali e delle vette di rilievo paesaggistico presenti, individuando, eventualmente, una fascia di tutela coerente con i risultati di tale verifica. In tali aree l'attività potrà essere realizzata solo in sotterraneo e lo studio di stabilità sopra citato, dovrà evidenziare il franco tetto, attestando

l'esclusione di eventuali cedimenti di superficie per l'escavazione in sotterraneo.

- I progetti di coltivazione con attività di escavazione in sotterraneo, fermo restando il rispetto dei contenuti del D.P.G.R. 72/R/2015 con particolare riferimento alle analisi di stabilità, devono contenere attente verifiche strutturali ai sensi degli artt. 20 e 36 della Disciplina di Piano del PRC, tenendo conto dei contenuti dell'elaborato PR12 – PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE – Linee guida tecniche di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali, del PRC.
- Ai sensi dell'art. 4 c.1 lett. c) del DPGR 72/R del 2015 il progetto di coltivazione deve contenere la valutazione previsionale di impatto atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse, derivanti dalle operazioni di estrazione, movimentazione, deposito materiali e transito mezzi, e dalle emissioni convogliate; è necessario che, nell'ambito di tale studio siano valutati eventuali effetti che possono gravare sul contesto anche in senso cumulativo e sinergico.
- Al fine della tutela del reticolo idrografico di cui alla LRT 79/2012 le planimetrie del progetto di coltivazione devono riportare, oltre al reticolo regionale, la planimetria catastale e devono evidenziare le eventuali intersezioni e/o sovrapposizioni tra reticolo medesimo e/o aree demaniali ed elementi del progetto quali, ad esempio, viabilità, piazzali, aree di coltivazione o ad essa destinate; qualora vi sia sovrapposizione, anche in proiezione, tra elementi del progetto di coltivazione, quali quelli sopra richiamati ad esempio, ed elementi del reticolo regionale o aree accatastate al demanio idrico dello Stato, deve essere presentata istanza di concessione al Settore regionale competente. Il progetto di coltivazione deve riportare il reticolo idrografico della Regione Toscana con evidenziate le fasce di cui all'art. 3 della LRT 41/18.
- In caso di domanda di nuove concessioni idriche o loro rinnovi, l'Art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006, prevede l'acquisizione del relativo parere ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico; costituiscono riferimento inoltre le disposizioni di cui alla Direttiva "Derivazioni" e alla Direttiva "Deflusso ecologico".
- Per quanto concerne i soprassuoli forestali la caratterizzazione come "bosco" deve essere effettuata ai sensi dall'Art. 3 della Legge Forestale della Toscana n.39 del 21 marzo 2000 così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2003. La Legge Forestale della Toscana dovrà essere applicata in combinato disposto con il Regolamento Forestale della Toscana che definisce l'applicazione dei citati articoli della Legge Forestale con l'Art. 2 per la definizione di "bosco", l'Art. 3 per le superfici con soprassuolo forestale non classificabili come "bosco", l'Art. 79 per la trasformazione dei boschi, l'Art. 80 l'iter autorizzativo per le trasformazioni e l'Art. 81 il rimboschimento compensativo.
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. i) comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento attraverso specifici rilievi fitosociologici e indagini faunistiche di maggior dettaglio per i diversi gruppi animali deve essere condotta secondo i protocolli di monitoraggio individuati da ISPRA e interessare un intorno adeguato in termini ecologici e conservazionistici rispetto all'area dei progetti di coltivazione, con definizione cartografica in scala 1:2000 (o di maggior dettaglio), della:
 - carta della vegetazione e della vegetazione forestale;
 - carta degli habitat;
 - georeferenziazione delle emergenze floristiche, vegetazionali, faunistiche;

- carta delle reti ecologiche funzionali interessate dal sito estrattivo.
- Inoltre, data l'estesa copertura forestale, le analisi naturalistiche devono essere integrate da indagini circa lo stato di conservazione del bosco, la caratterizzazione fisionomica e fitosociologica, le tendenze evolutive e le principali criticità, compresa l'approfondimento circa la presenza, la diffusione e le modalità gestionali delle specie aliene e naturalizzate invasive presenti nel contesto di riferimento.
- L'analisi deve essere esaustiva rispetto alla rete escursionistica oltre che rispetto alle visuali dai borghi e dai centri abitati, individuando le porzioni di cava a maggior visibilità non solo al fine delle mitigazioni necessarie ma anche per indirizzare il progetto di coltivazione verso scelte meno impattanti rispetto a tale componente. A livello di progettazione per il rilascio di una nuova autorizzazione, dovrà essere inoltre prodotta una puntuale analisi fotografica per un ampio intorno con riprese da più punti di vista (vicino, lontano, panoramiche, dall'alto in verticale) da usarsi anche per i fotoinserimenti del progetto di coltivazione e del progetto di risistemazione.
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. a) comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'inquadramento generale deve interessare l'intero Bacino, con la sovrapposizione dell'area del sito estrattivo in scala 1: 2.000 (o di maggior dettaglio).
- Ad integrazione di quanto definito alle lett. b) e g) comma 1 dell'art. 3 e alla lett. a) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015, l'analisi deve interessare l'intero Bacino, con planimetrie di sintesi, relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e di individuazione della presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d'uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione, in scala 1:1.000 (o di maggior dettaglio).
- Ad integrazione di quanto definito alla lett. e) comma 1 dell'art. 3 del D.P.G.R. 72/R/2015, il riferimento agli atti di governo del territorio deve interessare l'intero Bacino, con planimetrie in scala 1: 1.000. (o di maggior dettaglio), sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione.
- Ai sensi delle lett. c) ed e) comma 1 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 la descrizione della temporizzazione delle diverse fasi di coltivazione deve essere predisposta per un congruo arco temporale e deve essere di dettaglio, con distinta indicazione degli aspetti inerenti le volumetrie che si scaveranno, della percentuale di produttività dell'attività, dei volumi degli scarti riutilizzabili e dei rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti come da Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione approvato contestualmente al Progetto di coltivazione ai sensi della LR 35/15. Tali elementi saranno posti in relazione al loro impatto paesaggistico (ad esempio utilizzo degli scarti di lavorazione per costruzione vie di arroccamento – ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ai sensi della lett. f) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie differenziate delle varie fasi di coltivazione individuate, in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio) devono rappresentare in maniera chiara ed esaustiva, l'area per cui si richiede l'autorizzazione, evidenziando le porzioni di territorio dove sarà effettuata la relativa coltivazione e l'evoluzione della viabilità di arroccamento e dei percorsi di accesso.
- Ai sensi della lett. n) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le sezioni, in numero significativo a coprire l'area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie fasi progettuali, devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi temporali, ed il conseguente impatto.
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. a), b), c) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie, riferite alla area dei progetti di coltivazione, devono essere

predisposte in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio).

- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. d) comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015, deve essere predisposto il rendering di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la foto-simulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale rispetto all'area interessata dal Progetto di Coltivazione. (ex lett. a) e lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. a) comma 1 dell'art. 4 e della lett. g) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015, nella definizione, con cartografica in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio), riferita alla area dei progetti di coltivazione delle modalità di gestione dei derivati dei materiali da taglio e degli eventuali residui di lavorazione devono essere evidenziati gli effetti paesaggistici (ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Ai sensi della lett. f) comma 1 dell'art. 4 del D.P.G.R. 72/R/2015 la viabilità di arroccamento e i percorsi di accesso previsti devono essere rappresentate, in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio) al fine del loro inserimento paesaggistico apprezzabile anche con foto-simulazione (ex lett. b) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).

2.2. Progetto di risistemazione:

Il progetto di risistemazione, quale ripristino ambientale e funzionale del sito estrattivo, deve tener conto dell'art. 35 della Disciplina di Piano del PRC e di quanto definito al Capitolo 6 - Ripristino delle aree estrattive, dell'elaborato PR15 INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI.

Il progetto di risistemazione, per le porzioni del sito estrattivo in cui il Giacimento è da considerarsi non esaurito, deve garantire la futura coltivazione dello stesso, in conformità con la destinazione d'uso del sito.

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 il progetto di risistemazione, che potrà prevedere una diversa destinazione d'uso delle porzioni del sito estrattivo che possono considerarsi esaurite, da avviare anche per fasi e contestualmente alla coltivazione, in rapporto con "i caratteri del contesto paesaggistico", deve essere conforme con quanto stabilito ed indicato dalle Schede dell'Allegato 5, dall'Allegato 4; dall'Elaborato 8B del PIT/PPR, dalle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane e dal presente Piano Attuativo.

- Ai sensi delle lett. a), lett. b), lett.c) e lett.d) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 la descrizione e la rappresentazione adeguata della temporizzazione delle diverse fasi di risistemazione (cartografie e planimetrie di dettaglio della configurazione di risistemazione dell'area), rispetto alla area dei progetti deve essere opportunamente raccordata allo sviluppo del piano di coltivazione, al fine della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale (lett. e) dell'Allegato 4 del PIT/PPR), anche prevedendo il ricorso a tecniche adeguate di ingegneria naturalistica e prediligendo materiali naturali e originari del contesto di riferimento.

- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. g) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle componenti risultanti, dall'Allegato 4 del PIT/PPR e dall'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento, in uno stato di criticità, anche potenziale, con una cadenza annuale in fase di coltivazione e post operam, successivamente alla ultimazione degli interventi di risistemazione.

- Ai sensi della lett. e) comma 1 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 gli interventi di recupero forestali devono essere finalizzati allo sviluppo di cenosi vegetazionali

coerenti con il contesto di riferimento, sulla base delle disposizioni normative del Parco delle Alpi Apuane, delle misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 presenti nel contesto secondo quanto indicato nella Deliberazione 21 luglio 2025, n. 1009 che sostituisce integralmente le Indicazioni per le misure di conservazione della precedente DGR n.644/04, della DGR n. 1006/14 di sua integrazione e della DGR 1223/2015, abrogata; devono essere inoltre rispettate anche le misure previste all'art. 2 comma 4 del Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonchè le ulteriori misure di conservazione individuate per ciascun Sito nel relativo piano di gestione approvato.

Inoltre gli interventi di recupero forestale devono essere inoltre coerenti con misure di tutela e degli obiettivi del PIT/PPR.

Gli studi specifici floristici e fitosociologici attuati ante operam possono costituire riferimento per individuare le specie da impiegare e le caratteristiche da dare all'impianto per un corretto recupero naturalistico e paesaggistico. Relativamente alla zonizzazione vegetazionale, dovrà essere prodotto uno schema-tipo con indicati sesto di impianto, mix vegetazionale, dimensioni, alberature, arbusti ed erbacee (ex lett. f) dell'Allegato 4 del PIT/PPR) orientato a costituire le basi per lo sviluppo di una cenosi forestale, eterogenea per età e specie, ricompresa fra quelle descritte nei Tipi Forestali della collana Boschi e Macchie di Toscana, idonea alle condizioni del sito.

Per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate occorre rivilegiare l'utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili). (MISURE GENERALI PER TUTTI SITI NATURA 2000 della nuova Deliberazione 1009/2025 – GEN_REG_BIO_003).

- Ai sensi delle lett. b), lett. c), lett. d) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio), e le sezioni esplicative in scala 1:500 (o di maggior dettaglio), devono permettere di apprezzare la configurazione finale, attraverso l'indicazione delle eventuali opere di rinverdimento e di regimazione delle acque anche al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche.
- Ai sensi delle lett. b), lett. d) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 le planimetrie e le sezioni dello stato sovrapposto, rappresenteranno lo stato finale previsto nelle varie fasi.
- Ad integrazione di quanto definito dalla lett. e) comma 2 dell'art. 5 del D.P.G.R. 72/R/2015 per la simulazione dettagliata dei luoghi, deve essere predisposto il rendering che permetta di verificare l'impatto sul paesaggio degli interventi e l'efficacia delle opere di mitigazione previste (ex lett. a) dell'Allegato 4 del PIT/PPR).
- Rispetto delle integrazioni previste dalle misure e prescrizioni del Quadro Valutativo e dalla QG.10 Norme tecniche geologiche.

Articolo 8. Obiettivi di riferimento per il Bacino Mulina Monte di Stazzema, della Scheda 20

1. Sono obiettivi mutuati dal PIT/PPR di riferimento per il presente Piano Attuativo:

- Riqualificare le aree interessate da cave esaurite e discariche di cava (ravaneti) che presentano fenomeni di degrado.
- Garantire il mantenimento dei caratteri identitari del paesaggio apuano.

- Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico identitari delle aree della montagna apuana anche attraverso il recupero dei castagneti da frutto abbandonati con interventi di miglioramento e lotta alle fitopatologie specifiche.
- Garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli elementi peculiari del paesaggio apuano, e non alterino i rapporti figurativi consolidati e le forme specifiche dell'insediamento antropico in ambiente montano.
- Conservare e gestire gli habitat e le specie vegetali ed animali.
- Promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree protette e le aree contigue destinate all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane.
- Conservare e tutelare il patrimonio sorgivo, il sistema idrogeologico (strettamente connesso alle sorgenti carsiche) e il reticolo idrografico.
- Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, consolidandone la funzionalità idraulica ed ecologica attraverso il mantenimento della fascia di rispetto e attuando le disposizioni di cui all'art. 16 della disciplina del PIT/PPR e le disposizioni di cui all'elaborato 8B del PIT/PPR per le aree fluviali interessante dal vincolo ex Art. 142 c.1 lett. c), con particolare riferimento alla vegetazione ripariale.
- Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche al fine del mantenimento/ripristino della funzione di corridoio ecologico, delle nicchie ecologiche di alcune specie, dei caratteri paesaggistici e delle dinamiche di efficienza fluviale.
- Riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati.
- Migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da fenomeni di instabilità dei versanti.
- Ridurre gli impatti determinati dalla relativa vicinanza dei siti estrattivi ai centri abitati montani.
- Adottare misure e modalità operative al fine di evitare situazioni di inquinamento luminoso fattore di disturbo all'interno dell'area di rispetto dell'osservatorio astronomico "Apuane" ai sensi della L.R. 39/2005.

Articolo 9. Obiettivi di riferimento del PRC

1. Il presente Piano Attuativo, in conformità con la Disciplina di Piano del PRC, fa propri gli obiettivi generali di cui all'art. 2 e gli obiettivi di produzione sostenibile di cui all'art. 18.

Articolo 10. Prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per il Bacino Mulina Monte di Stazzema, della Scheda 20

1. Sono prescrizioni del PIT/PPR di riferimento per il presente Piano Attuativo:

- Ai sensi dell'Allegato 5 del PIT/PPR:
 - l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali e può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la sola produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici;

- non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava. E' consentito il deposito provvisorio all'interno del perimetro di cava autorizzato alle seguenti condizioni:
 - a) sia garantita l'asportazione del materiale mediante l'utilizzo della viabilità esistente di servizio, con scadenza temporale stabilita in considerazione del ciclo produttivo e dalle norme specifiche in materia;
 - b) sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi.
 - c) la prosecuzione della coltivazione delle cave viene regolata in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea, anche in considerazione delle caratteristiche storico identitarie dell'attività di escavazione nell'area
- Gli interventi non possono:
 - compromettere le vette e i crinali integri e di rilievo paesaggistico;
 - compromettere lo stato di conservazione di habitat comunitari o di specie di importanza comunitaria o regionale;
 - interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico;
 - interferire con la funzionalità il reticolo idrografico.
- Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscono negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
- Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico dei siti sul paesaggio così come stratificatosi.

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO BACINO MULINA MONTE DI STAZZEMA DELLA SCHEDA 20

Articolo 11 Riferimenti generali

1. Area individuata dalla perimetrazione di cui alla Tav. QC.01 "Individuazione bacino estrattivo" del presente Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) coincidente con il perimetro dell'area contigua destinata all'attività di cava del Piano del Parco delle Alpi Apuane.
2. Il Bacino Mulina Monte di Stazzema, corrispondente al giacimento n. 090460300520 "ACC Bacino Monte Mulina di Stazzema", di cui all'elaborato PR07C del PRC, come risulta dalla Tav. QC.06, è interessato dalla disciplina dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:
 - Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, lett. c, Codice). (porzione significativa);
 - Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice). (area contigua destinate all'attività di cava del Parco delle Alpi Apuane) (interno);
 - Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) (porzione significativa).
3. Il Bacino, rispetto all'articolazione del Piano del Parco delle Alpi Apuane per Unità territoriali, di cui all'Articolo 15 e all'allegato A, identificate alla tavola b5, come risulta dalla Tav. QC.03 ricade in area contigua.

5. Il Bacino, rispetto alla rete Natura 2000 di cui alla Dir 92/43/CEE, come risulta dalla Tav. QC.04, non è interessato dai perimetri dei Siti e non risulta in prossimità degli stessi.
6. Ai sensi dell'art. 4 della "Disciplina del Piano" del PIT/PPR le prescrizioni (comma 2 lettera g) e le prescrizioni d'uso (comma 2 lettera f) costituiscono disposizioni a cui i progetti di coltivazione ed i progetti di risistemazione devono attenersi puntualmente.

Articolo 12 Articolazione del Bacino

1. Il Piano Attuativo del Bacino, in conformità:
 - agli artt. 8, 11 e 12 della disciplina dell'Elaborato 8B e alla Sezione 4 del PIT/PPR;
 - agli artt. 25 e 27 della Disciplina di Piano del PRC;
 - al Titolo III, Capo II- Criteri per l'individuazione da parte dei comuni del sito estrattivo, pertinenze ed aree annesse, della Disciplina di Piano del PRC;
 - agli indirizzi e alle prescrizioni del Piano del Parco per le aree che ricadono al suo interno;
 - agli indirizzi di cui agli artt. 20, 34, 37, della Disciplina di Piano del PRC;sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico e del Quadro Valutativo, è articolato, secondo quanto definito nella Tav. QP.01 "Articolazione" nei seguenti ambiti:
 - Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica;
 - Aree dei caratteri paesaggistici;
 - Aree dei caratteri paesaggistici/Attività di prospezione;
 - Aree dei caratteri paesaggistici/Attività estrattiva in sotterraneo;
 - Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità;
 - Aree di servizio;
 - Aree estrattive.

Articolo 13 Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica

1. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica, quali aree atte a garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici e ecosistemici, in cui non è consentita l'attività estrattiva, corrispondenti alle aree intese come continuità alla zona contigua del Piano per il Parco Alpi Apuane, individuate nella Tav. QP.01, vengono i consentiti seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo comunale:
 - interventi per la salvaguardia della copertura vegetale del suolo, al fine di ridurre il consumo/trasformazione del suolo naturale e garantire/migliorare la gestione delle acque meteoriche, il dilavamento e l'erosione superficiale;
 - gli interventi per la protezione e salvaguardia e ripristino della funzionalità del reticolo idrografico attraverso la regimazione idraulica e la sistemazione dei versanti, il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate, sono da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico; tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità del contesto e non incidere sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie;
 - manutenzione, ripristino, adeguamento dei sentieri della rete dei percorsi escursionistici; gli interventi di adeguamento non devono compromettere il contesto territoriale, non devono creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto; per le eventuali opere per la messa in sicurezza, dovrà essere

- privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, le aree di sosta, necessari per la fruizione dei luoghi, devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche;
- manutenzione adeguamento di strade esistenti e piste forestali, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
 - manutenzione, adeguamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e stoccaggio;
 - interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; negli interventi di ristrutturazione è necessario attuare azioni volte alla tutela di specie di valore conservazionistico eventualmente presenti nei fabbricati inutilizzati, ricorrendo a parere esperto per l'eventuale traslocazione;
 - interventi di bonifica e sistemazione di messa in sicurezza dei versanti; di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale delle aree degradate; da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico; tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto e garantire il mantenimento e il raggiungimento dei target di conservazione degli habitat e delle specie;
 - interventi e attività relativi alla risorsa bosco, al fine di tutelare la permanenza dei caratteri naturalistici dei territori boscati, devono essere orientati al raggiungimento di buone condizioni di naturalità, al mantenimento della funzione di ruolo di nodo primario nell'ambito delle reti di connettività ecologica che raccordano paesaggisticamente ed ecologicamente l'area protetta e le aree contigue; devono essere attuati interventi volti alla tutela e all'incremento della biodiversità e al miglioramento dei processi dinamici dell'ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, nel rispetto e applicazione operativa delle norme di cui alla L.R. 39/2000 (legge forestale della Toscana) e delle indicazioni del relativo regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. n. 48R/2003. 4. Qualora fossero necessari interventi su aree boscate, vengono richiamati gli Articoli 41, 42 e 44 della Legge Forestale regionale n. 39 del 21 marzo 2009 e dell'Art. 81 del Regolamento di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R (rimboschimento compensativo). incentivazione, nel governo a ceduo, di rilascio di matricine nel rispetto e applicazione operativa della normativa forestale, con preferenza verso una matricinatura per gruppi;
 - tutela, recupero, gestione e valorizzazione di nuclei di castagneto da frutto in abbandono quali habitat di interesse conservazionistico ed elementi identitari dei luoghi, insieme alle infrastrutture legate alla coltura della castagna;
 - tutela/miglioramento della qualità delle acque, della funzionalità ecologica e della continuità longitudinale e trasversale del reticolo idrografico e degli impluvi minori.

2. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici e di valenza ecosistemica, individuate dal presente Piano Attuativo, di cui alla Tav. QP.01, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo e quanto previsto da QG.10 Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 14 Aree dei caratteri paesaggistici

1. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici, individuate nella Tav. QP.01, sono consentiti seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo comunale:

- gli interventi della tipologia descritta al precedente art.13;
- nella fascia del reticolo idrografico, di cui alla Tav. QC.07 del presente Piano, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di protezione, sistemazione e regimazione idraulica al fine di tutelare la permanenza dei caratteri naturalistici delle sponde;
- in corrispondenza degli impluvi possono essere realizzate opere per la regimazione delle acque superficiali di versante, al fine della loro raccolta e successivo recupero;
- opere per la protezione e la salvaguardia del reticolo idrografico attraverso il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate;
- manutenzione ed adeguamento della viabilità di servizio e adeguamento e realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale per garantire la permeabilità; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi.
- manutenzione ed adeguamento della viabilità esistente, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, per le eventuali opere per la messa in sicurezza, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- gli interventi di adeguamento degli attraversamenti del reticolo idrografico, sovrappassanti il corso d'acqua, possono essere realizzati alle condizioni di cui al QG.10. Norme tecniche geologiche;
- le azioni volte alla salvaguardia della varietà, tipicità e qualità della vegetazione forestale quale habitat e nodo primario nell'ambito delle reti di connettività ecologica al fine di tutelare la permanenza dei caratteri naturalistici dei territori boscati;
- l'attuazione di interventi di controllo della vegetazione alloctona in particolare lungo i margini disturbati dalle attività di cantiere;
- gli interventi per la salvaguardia e manutenzione di sentieri e percorsi storici.

2. Le Aree dei caratteri paesaggistici sono articolate, secondo quanto definito nella Tav. QP. 01, in:

- Aree dei caratteri paesaggistici, quali aree con potenzialità estrattiva, la cui attuazione non è prevista dal presente Piano Attuativo, in cui sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma 1;
- Aree dei caratteri paesaggistici/Attività di prospezione;
- Aree dei caratteri paesaggistici/Attività estrattiva in sotterraneo.

3. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici/Attività di prospezione, oltre agli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.13 e art.14, comma 1, sono consentite attività di prospezione e ricerca, esclusivamente nelle aree individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP 1., al fine di approfondire le analisi, definire l'articolazione delle Aree estrattive;

tali attività non si deve attuare tramite l'applicazione degli artt. 29, 30 della LRT 35/2015 ed inoltre le attività di prospezione devono essere svolte solo attraverso indagini geognostiche non invasive e non devono comportare l'apertura di piste permanenti e azioni che determinino impatti paesaggistici e modifiche morfologiche.

4. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici/Attività estrattiva in sotterraneo, oltre agli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.13 e art.14, commi 1 e 2, può essere effettuata solo l'escavazione in sotterraneo, esclusivamente nelle aree individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, secondo quanto specificato al successivo art. 17; a tutela dei caratteri paesaggistici non è consentita la realizzazione di nuovi ingressi e di opere superficiali.
5. Nelle Aree dei caratteri paesaggistici individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo e quanto previsto dalla QG.10 Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 15 Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità

1. Nelle Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità, individuate nella Tav. QP.01, sono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo comunale:
 - gli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.13 e art 14 comma 1;
 - manutenzione, adeguamento e riqualificazione della viabilità esistente pubblica;
 - definizione dell'adeguamento dell'accesso dalla viabilità provinciale alla viabilità di servizio subordinato al parere del settore viabilità della Provincia di Lucca;
 - manutenzione ed adeguamento della viabilità di servizio, anche comportante interventi ed opere di natura edilizia e adeguamento e realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale per garantire la permeabilità; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;
2. Nelle Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, ad esclusione degli interventi previsti nel comma 1 del presente articolo, non è consentito il riporto di qualsiasi tipologia di materiale derivante dall'attività di escavazione, al fine di impedire l'alimentazione dei ravaneti individuati alla Tav. QC.11.
3. Nelle Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, i progetti di coltivazione devono prevedere i seguenti interventi:
 - azioni per la salvaguardia e il ripristino degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica al fine di tutelare la permanenza dei caratteri naturalistici delle sponde e dei territori boscati;
 - realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
 - opere per la protezione e la salvaguardia del reticolo idrografico attraverso il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica mediante l'asportazione del materiale ivi stoccati che interessa la sezione d'alveo;
 - nella fascia di 10 m dal reticolo idrografico della Regione Toscana (L.R. 79/2012) e nelle fasce di pertinenza fluviale, individuate dal PTC, di cui alla Tav. QP.02 del presente

Piano, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di protezione, sistemazione e regimazione idraulica e ripristino della funzionalità al fine di garantire la salvaguardia e l'integrità delle sponde idrografiche nonché la continuità ecosistemica;

- opere per la protezione e la salvaguardia delle pozze, e le raccolte d'acqua anche stagionali non utilizzate per l'attività estrattiva, quali elementi puntuali nell'ambito delle reti ecologiche funzionali;
- azioni di ripristino ambientale, attuando adeguati interventi di miglioramento del suolo anche attraverso l'impianto di cenni vegetali autoctone tipiche del contesto di riferimento e rimozione/controllo/gestione delle specie alloctone;
- manutenzione, ripristino, adeguamento dei sentieri della rete dei percorsi escursionistici.

4. Nelle Aree della riqualificazione paesaggistica e di rispetto della viabilità individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG.10 Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 16 Aree di servizio

1. Nelle Aree di servizio, individuate nella Tav. QP.01, quali aree per attività di prima lavorazione ai sensi della LRT 35/2015, sono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo comunale:

- gli interventi della tipologia descritta ai precedenti art.13, 14 comma 1, 15;
- sono consentiti solo interventi di pertinenza e di gestione delle attività di escavazione, anche se realizzabili attraverso la categoria edilizia della nuova costruzione;
- il deposito/stoccaggio temporaneo all'interno del perimetro delle aree di servizio dei materiali da taglio (blocchi e informi), dei derivati dei materiali da taglio, dei rifiuti di estrazione e dei materiali detritici utilizzati per opere infrastrutturali e manutenzione viabilità e piazzali;
- lo stoccaggio dei derivati dei materiali da taglio, dei rifiuti di estrazione e dei materiali detritici utilizzati per opere infrastrutturali e manutenzione viabilità e piazzali;
- la realizzazione di attività a cielo aperto funzionali alla realizzazione di nuovi ingressi/uscite dei cantieri di escavazione in sotterraneo, e di opere superficiali.

2. Nelle Aree di servizio individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, i progetti di coltivazione devono prevedere i seguenti interventi:

- il deposito/stoccaggio temporaneo all'interno del perimetro delle aree di servizio dei materiali da taglio (blocchi e informi), dei derivati dei materiali da taglio, dei rifiuti di estrazione e dei materiali detritici utilizzati per opere infrastrutturali e manutenzione viabilità e piazzali deve rispettare le prescrizioni e le direttive del Parco delle Alpi Apuane;
- lo stoccaggio dei derivati dei materiali da taglio, dei rifiuti di estrazione e dei materiali detritici utilizzati per opere infrastrutturali e manutenzione viabilità e piazzali, contenenti frazioni fini, deve essere posizionato adeguatamente al fine di impedire la fuoriuscita delle acque e dei solidi sospesi, oppure devono essere realizzati adeguati impianti di trattamento e recupero;
- la realizzazione di attività a cielo aperto funzionali alla realizzazione di nuovi ingressi/uscite dei cantieri di escavazione in sotterraneo e di opere superficiali, è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme al fine di non alterare l'effetto scenografico del sito sul paesaggio così come stratificatosi, sono fatte salve comunque, in conformità

all'art.9.3.f) e all'art.11.3.c) dell'Elaborato 8B, le previsioni progettuali imposte ai fini di sicurezza e igiene del lavoro dagli organi competenti;

- la realizzazione di un sistema di regimazione, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali dell'intera area, con vasche di deposito e sedimentazione e/o altre opere efficaci alla ritenuta dei solidi sospesi, e con smaltimento dei solidi sospesi eventualmente contaminati;
 - la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di varia tipologia prodotti che permettano il deposito in condizioni di sicurezza e il conseguente avvio a recupero/smaltimento;
 - la realizzazione di un sistema di monitoraggio che garantisca interventi tempestivi a salvaguardia degli acquiferi e del reticolo idrografico;
 - la definizione di un programma dell'intera area per la riduzione degli impatti e dei rischi derivanti dall'attività di riquadratura dei blocchi, e di gestione del detrito;
 - la definizione di un programma di gestione preventivo e precauzionale delle emergenze relative agli sversamenti degli olii e degli idrocarburi, ed individuazione di specifiche aree idonee allo stoccaggio e manipolazione;
 - la definizione di un programma di gestione degli edifici esistenti, delle attrezzature e delle strutture mobili, al fine del recupero, smantellamento/rimozione di quelli inutilizzati;
 - la realizzazione di manufatti temporanei e/o strutture mobili è ammessa a condizione che siano previsti accorgimenti idonei a salvaguardare la percezione dell'insieme e a ridurre i consumi energetici anche con il ricorso all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
 - nella fascia di 10 m dal reticolo idrografico della Regione Toscana (L.R. 79/2012), di cui alla Tav. QP.01 del presente Piano, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente, di protezione, sistemazione, regimazione idraulica e ripristino della funzionalità al fine di garantire la salvaguardia e l'integrità dei caratteri naturalistici delle sponde idrografiche nonché il loro ruolo in termini di continuità eco sistemica.
 - Al fine di limitare e contenere le emissioni di materiale particolato durante le attività a cielo aperto dovranno essere applicate le misure di mitigazione previste dalle *"Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti"* elaborate da ARPAT e recepite con Deliberazione di Giunta provinciale n. 213/2009. Dovranno essere inoltre attuate anche le indicazioni gestionali individuate dal PRC di cui all'Elaborato PR15 *"Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali"*.
Tale documento può essere considerato inoltre uno strumento di riferimento per la quantificazione delle emissioni polverulente sia per le procedure di autorizzazione alle emissioni che per la VIA dei progetti di coltivazione.
 - Qualora fossero necessari interventi su aree boscate, vengono richiamati gli Articoli 41, 42 e 44 della Legge Forestale regionale n. 39 del 21 marzo 2009 e dell'Art. 81 del Regolamento di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 48/R (rimboschimento compensativo).
3. Nelle Aree di servizio individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01, valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG 10. Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 17 Aree estrattive

1. Nelle Aree estrattive, individuate nella Tav. QP.01, in conformità dell'Elaborato 8B e della Scheda n. 21 dell'Allegato 5 del PIT/PPR della Regione Toscana che integra la disciplina dei beni paesaggistici, garantendo le attività estrattive, vengono consentiti i seguenti interventi che dettagliano ed integrano il sistema normativo comunale:
 - gli interventi della tipologia descritta ai precedenti artt. 13, 14, 15, 16;
 - le attività estrattive devono adottare modalità di taglio che prevedano l'utilizzo di modeste quantità di acqua e il massimo risparmio idrico.Devono essere messi in atto sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di varia tipologia prodotti nell'ambito del sito estrattivo che permettano il deposito in condizioni di sicurezza e il conseguente avvio a recupero/smalimento.
2. Le Aree estrattive, di cui alla Tav. QP.01 del presente Piano, corrispondono a aree di escavazione in sotterraneo nei limiti dell'Elaborato 8 B del PIT/PPR della Regione Toscana.
3. Ai sensi dell'art. 36 della Disciplina di Piano del PRC l'attività di escavazione in sotterraneo deve tenere conto dei contenuti dell'elaborato PR12 – PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE – Linee guida tecniche di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali.
4. Nelle aree di escavazione in sotterraneo, articolate in sito estrattivo 1 e sito estrattivo 2, di cui alla Tav. QP.01, vengono consentite le attività previste dal progetto di coltivazione con le seguenti prescrizioni:
 - l'escavazione in sotterraneo non può interferire con la morfologia di superficie del reticolo idrografico, deve garantire la salvaguardia delle acque sotterranee del paesaggio ipogeo e del sistema carsico; tali interventi devono essere comprensivi di un piano di monitoraggio della risorsa acquifera, sia quantitativo che qualitativo, che preveda le azioni conseguenti ad eventuali interferenze dell'attività di coltivazione con le sorgenti, con eventuali sorgenti o risorgive anche non captate che rivestono comunque un importante ruolo quale habitat a tutela della biodiversità;
 - all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 della lett. c) del D.Lgs.42/2004, oltre ad un'analisi idrogeologica di dettaglio, deve essere previsto il monitoraggio delle acque superficiali;
 - la realizzazione di interventi tesi alla salvaguardia dell'integrità fisica del sistema idrogeologico e di tutela dal potenziale inquinamento idrogeologico;
 - la realizzazione di un sistema di contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque e dei solidi sospesi;
 - nell'attività di escavazione in sotterraneo deve essere previsto che tra il tetto della galleria e il versante rimanga comunque un "franco di roccia" di idoneo spessore valutato sulla base di studi sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomeccaniche e strutturali dell'ammasso atti ad escludere fenomeni di instabilità del perimetro dello scavo e della superficie esterna. Il franco essere tale da non compromettere la situazione ecosistemica epigaea esterna.
6. Nelle Aree estrattive individuate dal presente Piano, di cui alla Tav. QP.01 valgono le misure e le prescrizioni del Quadro Valutativo, e quanto previsto dalla QG.10 Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 18 Il dimensionamento delle quantità sostenibili

1. Il presente Piano Attuativo, di iniziativa pubblica / privata, del Bacino Mulina Monte di Stazzema, della Scheda 20 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, corrispondente al giacimento n. 090460300520 "ACC Bacino Monte Mulina di Stazzema" di cui all'elaborato PR07C del PRC, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR, della disciplina del PRC e degli artt.113 e 114 della LRT 65/2014, definisce, con l'obiettivo di salvaguardare le Alpi Apuane, in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, le quantità sostenibili, per dieci anni di validità, sotto il profilo paesaggistico, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile del PRC.

Il presente Piano è conforme agli obiettivi di produzione sostenibile, di cui all'art.18 della Disciplina di Piano del PRC per il comprensorio n. 9 – Bacino di Stazzema, di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A della Disciplina di Piano del PRC e agli indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal Piano per il Parco Regionale delle Alpi Apuane di cui all'art. 20 della Disciplina di Piano del PRC.

Le quantità sostenibili, definite in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e di corretto sfruttamento della risorsa lapidea, sono state definite sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo, del Quadro Geologico, e del Quadro Valutativo del presente Piano, predisposti secondo quanto indicato al comma 9 dell'Allegato 5 del PIT/PPR, ed al fine di consentire il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta.

2. Il dimensionamento delle quantità sostenibili del presente Piano Attuativo, stimate sulla base dei criteri dell'art. 27 della Disciplina del Piano del PRC, per il Bacino è di 11.000,00 mc per anno.

Il dimensionamento delle quantità sostenibili di Piano Attuativo, per i dieci anni di validità, per il Bacino, è pari a 110.000 mc complessivi, articolato in: 100.000 mc riferiti al sito estrattivo 1; 10.000 mc riferiti al sito estrattivo 2 (Tav. QP.01).

3. Il presente Piano, determina la percentuale delle lavorazioni in filiera corta in conformità con la normativa vigente.

4. Il presente Piano conformemente alla Disciplina di Piano del PRC, prescrive che i progetti di coltivazione per le nuove autorizzazioni, relativi alla coltivazione di materiali per usi ornamentali, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 13 della Disciplina di Piano del PRC, quali:

- la percentuale minima di resa non dovrà essere inferiore al 30 % della produzione del volume commercializzabile di progetto
- i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione.
- i materiali detritici presenti attualmente all'interno dei siti estrattivi, generati dalle precedenti attività, la cui asportazione è finalizzata alla messa in sicurezza ambientale, non rientrano nel dimensionamento delle quantità sostenibili e dal calcolo della resa (art. 13, comma 5 e art. 25, comma 5, della Disciplina di Piano del PRC). La stima dei volumi di tale materiale è contenuta all'interno delle singole schede norma.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio sono contenute dalla QG.10 Norme tecniche geologiche, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

DISPOSIZIONI PER LA SOSTENIBILITA' E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE BACINO MULINA MONTE DI STAZZEMA DELLA SCHEDA 20

Articolo 19 Valutazione ambientale strategica del PABE

1. Le articolazioni e le disposizioni normative individuate dal PABE del Bacino Mulina Monte di Stazzema della Scheda 20 dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, sulla base degli indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali e per la tutela della biodiversità, di cui all'art.38 della Disciplina di Piano del PRC, sono state sottoposte a valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. e gli esiti e le considerazioni valutative emerse dal Rapporto Ambientale (RA) sono confluite, in termini di indirizzi, prescrizioni e mitigazioni nelle presenti norme di gestione e attuazione.
2. Il RA costituisce parte integrante e sostanziale del PABE e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale dei progetti di coltivazione e dei progetti di risistemazione. Si rimanda al Cap. del Rapporto Ambientale "Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dall'attuazione del Piano" per le direttive ai progetti di coltivazione scaturite dalle analisi valutative.
3. I progetti di coltivazione, nell'ambito delle specifiche attività di valutazione da redigersi ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., si conformano alle prescrizioni e alle misure specificatamente indicate e definite sulla base dalle attività di valutazione ambientale strategica (VAS) effettuate dal PABE.
4. Il RA individua specifici indicatori con un duplice scopo:
 - effettuare la valutazione del PABE individuando i prevedibili risultati (effetti) che le azioni potrebbero generare;
 - monitorare l'attuazione del PABE per verificare se si sono verificati scostamenti dai risultati attesi, valutare la loro entità e significatività e attivare tempestivamente eventuali azioni correttive in un processo di feedback per eliminare/mitigare gli impatti anche potenziali.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS.
Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Articolo 20 Osservatorio e monitoraggio del PABE

1. Il monitoraggio del PABE costituisce una procedura tecnico amministrativa necessariamente dinamica finalizzata a verificare l'efficacia delle previsioni, il soddisfacimento degli obiettivi ambientali, le criticità emerse eventualmente in fase di realizzazione degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione, l'andamento delle attività di escavazione, così da consentire al Comune di obbligare all'attuazione adeguate misure correttive.
2. Ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano del PRC deve essere effettuato il

monitoraggio delle produzioni di materiali per uso ornamentale.

3. Il monitoraggio, costituito dai "Rapporti di monitoraggio", redatti annualmente dai soggetti attuatori, non consiste pertanto nella mera raccolta e aggiornamento di dati ma ha lo scopo di:

- verificare la piena rispondenza agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT/PPR;
- verificare in che misura l'attuazione del PABE sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero di descrivere e considerare le modalità con cui il PABE contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;
- verificare gli effetti prodotti direttamente e indirettamente dal PABE sulle matrici ambientali e più in generale sul sistema delle risorse del territorio di Stazzema mediante il popolamento di opportuni indicatori e, ove necessario, attraverso specifiche indagini;
- acquisire le informazioni necessarie a definire l'andamento delle attività di escavazione;
- acquisire le informazioni necessarie per orientare in senso sostenibile di correzione nell'andamento delle attività di escavazione;
- comunicare i dati di monitoraggio ambientale raccolti ed elaborati annualmente sulla base di quanto specificato nella procedura di VAS e dal piano di monitoraggio del procedimento di VIA redatto per l'autorizzazione del progetto di coltivazione.

4. I soggetti attuatori dovranno trasmettere al Comune entro il 31/01 di ogni anno un "Rapporto di monitoraggio" degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione completo dei dati utili al fine del monitoraggio del PABE.

5. Ai fini di quanto indicato ai commi precedenti i soggetti attuatori redigono un "Rapporto di monitoraggio", che sulla base degli indicatori individuati dal RA:

- illustra l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di coltivazione e dai progetti di risistemazione in relazione al cronoprogramma trasmesso in sede di procedura autorizzativa;
- aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti sulle risorse essenziali, sulla base degli indicatori individuati nella specifica sezione del RA e dello Studio di Incidenza e sulla base di quanto richiesto in sede di procedura di VIA;
- aggiorna il bilancio del dimensionamento sostenibile previsto dal PABE in relazione all'attuazione degli interventi specificando i volumi di materiale ornamentale estratto (blocchi e informi) e i volumi del materiale di scarto per tipologia, per i quali deve essere specificata la destinazione;
- comprende una valutazione sull'effettiva attuazione delle misure previste dai progetti di coltivazione individuando indicatori di performance che consentano di verificare l'efficacia delle stesse misure previste e attuate per mitigare e compensare gli effetti ambientali.

6. Le attività di monitoraggio annuali devono obbligatoriamente comprendere:

- analisi indicatori e indici di funzionalità fluviale secondo metodologie standard scientificamente validate che consentano la verifica dello stato quali quantitativo del corpo idrico integrando i dati ecologici, naturalistici e geomorfologici;
- rilievi fitosociologici, floristici e faunistici secondo i protocolli di cui alle Linee guida redatte dal MATTM e da ISPRA e su habitat/specie di valore conservazionistico e fitocenosi/specie chiave che siano state individuate nell'ambito delle fasi di monitoraggio ante operam;
- georeferenziazione delle aree boscate oggetto di intervento di taglio e/o di ripristino con

specifica descrizione della componente forestale e del soprassuolo boschivo interessato;

- i rilievi effettuati devono essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga Roma 1940 [EPSG 3003] e devono essere trasmessi al Comune in formato shapefile nel cui database siano presenti i campi necessari a inquadrare il dato temporalmente e spazialmente;
 - analisi del trend dei principali indicatori e la valutazione dello stesso andamento in relazione agli obiettivi di sostenibilità fissati dalle normative, dai Piani e programmi sovraordinati e dal PABE;
 - rilievo e trend dei consumi idrici specificando la fonte di approvvigionamento anche in relazione ai dati climatici annuali;
 - individuazione delle criticità emerse, delle possibili ulteriori misure attuabili per mitigarle e, se necessario qualora le suddette misure non siano efficaci, la motivazione delle scelte effettuate sulla base della valutazione di ipotesi alternative.
7. Il Comune controlla che l'attuazione degli interventi garantisca il rispetto della disciplina del PABE, nonché del rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla attività di valutazione (VAS) facente parte integrante e sostanziale del presente PABE.
8. Il Comune nell'ambito del monitoraggio del PABE persegue, con proprie forme e modalità, la consultazione, l'informazione e la partecipazione degli Enti competenti e dei Soggetti interessati alle attività di cui al presente articolo.